



VERBALE

DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 85 DEL 11.07.2022

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000 A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TERNI N. 661/21 - R.G. 2201/19 - ADOZIONE E APPROVAZIONE DI VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 D.LGS. 267/2000.

L'anno duemilaventidue il giorno undici del mese di luglio alle ore 15,30 nella sala delle adunanze del Palazzo Municipale di Terni si è riunito il Consiglio Comunale. Al momento della discussione del punto in oggetto con sistema di rilevazione elettronica, risultano PRESENTI 24 ASSENTI 9

Il Sindaco Leonardo Latini PRESENTE

ANGELETTI Paolo	Presente	LEONELLI Anna Maria	Assente
APOLLONIO Federica	Presente	MAGGIORA Devid	Presente
ARMILLEI Sergio	Assente	MARGARITELLI Anna	Presente
BRAGHIROLI Patrizia	Assente	MONTAGNA Roberta	Presente
BRIZI Federico	Presente	MUSACCHI Doriana	Presente
BRUGIA Maria Cristina	Presente	ORSINI Valdimiro	Presente
CICCHINI Paolo	Assente	PASCULLI Federico	Presente
COZZA Marco	Presente	PEPEGNA Rita	Presente
D'ACUNZO Valeria	Assente	PINCARDINI Paola	Presente
DE ANGELIS Tiziana	Assente	POCAFORZA Francesco	Assente
DOMINICI Lucia	Presente	POCOCACIO Valentina	Assente
FERRANTI Francesco Maria	Assente	PRESCIUTTINI Mirko	Presente
FILIPPONI Francesco	Presente	ROSSI Michele	Presente

FIGLIOLI Claudio	Presente	SANTINI Monia	Presente
FIGORINI Emanuele	Presente	SIMONETTI Luca	Presente
GENTILETTI Alessandro	Presente	TOBIA Comunardo	Presente

Presiede il Vice Presidente del Consiglio Comunale Devid Maggiora.

Partecipa il Vice Segretario Generale del Comune di Terni Dott.ssa Emanuela De Vincenzi.

Il Presidente verificato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta l'adunanza. La seduta è pubblica in modalità streaming.

Partecipano alla seduta, presenti in diversi momenti gli assessori Ceccotti, Cecconelli, Masselli e Scarcia.

Il Presidente, dando atto che la proposta in oggetto è stata già illustrata e discussa come da precedente delibera di Consiglio Comunale n. 84 del 11.0.2022, pone **in votazione la proposta di cui al punto 2 prot. n. 93651 del 13.06.2022** di seguito riportata:

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE PROT. N. 93651 del 13.06.2022

DIREZIONE PROPONENTE Direzione Affari Istituzionali e Generali

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194 DEL D.LGS 267/2000 A SEGUITO SENTENZA DEL GIUDICE DI PACE DI TERNI N. 661/21 - R.G. 2201/19 - ADOZIONE E APPROVAZIONE DI VARIAZIONE DI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 175 D.LGS. 267/2000.

IL DIRIGENTE

Su iniziativa dell'Assessore agli Affari Generali Orlando Masselli

Premesso che:

Con sentenza n. 661/21, relativa al procedimento RG n. 2201/19 promosso da XXX contro il Comune di Terni, pubblicata in data 21.12.21 e alla quale si rinvia per *relationem* per l'aspetto motivazionale, il Giudice di Pace di Terni ha condannato il Comune di Terni al pagamento in favore di XXX della somma di € 1.423,34 Iva inclusa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, come per legge, dal dì del dovuto al saldo effettivo e al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi € 1.314,86, di cui € 164,86 per esborsi e € 1.1150,00 per tutte le fasi del

giudizio, oltre oneri e accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

Dato atto che l'art. 194 del TUEL prevede che:

1. Con deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Atteso che il Ministero dell'Interno con circolare 20/09/1993, n. F.L. 21/93 ha definito il debito fuori bilancio *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”;*

Dato atto che i requisiti di carattere generale che deve avere il debito per essere riconosciuto sono quelli:

- della certezza, cioè che esista effettivamente un'obbligazione a dare, non presunta ma inevitabile per l'Ente;
- della liquidità, nel senso che sia individuato il soggetto creditore, il debito sia definito nel suo ammontare, l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione di calcolo aritmetico;
- della esigibilità cioè che il pagamento non sia dilazionato da termine o subordinato a condizione;

Considerato che:

- la delibera di riconoscimento, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'Ente (cfr. *ex plurimis*, Consiglio di Stato sentenza n. 6269 del 27 dicembre 2013) e deve essere realizzato previa idonea istruttoria che, in relazione a ciascun debito, evidenzia le modalità di insorgenza, di quantificazione e le questioni giuridiche che vi sono sottese;
- ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione, in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'Ente;
- il 1° comma, lett. a), dell'art. 194 ha stabilito che deve essere riconosciuta la legittimità di debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive, superando la precedente distinzione tra sentenze passate in giudicato o sentenze immediatamente esecutive e recependo la modifica al codice di procedura civile intervenuta con l'art. 33 della legge n. 353/1990, con la quale si stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti ed il conseguente obbligo per l'Ente di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio sin dalla emanazione della sentenza di primo grado, di per sé esecutiva;

Preso atto del parere reso in sede nomofilattica della Sezione di Controllo della Corte dei Conti Lombardia n. 210/2018/PAR del 3 luglio 2018 in base alla quale:

[...] La giurisprudenza della Corte dei Conti (cfr. ex plurimis, SSRR n. 12/2007/QM) ha ripetutamente evidenziato la sostanziale diversità esistente tra la fattispecie di debito derivante da sentenze esecutive e le altre previste dall'art. 194 comma 1 del TUEL, osservando come, mentre nel caso di sentenza esecutive di condanna il Consiglio comunale non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria, negli altri casi descritti dall'art. 194 TUEL l'organo consiliare esercita un ampio apprezzamento discrezionale. In mancanza di una disposizione che preveda una disciplina specifica e diversa per le "sentenze esecutive", tuttavia, non è consentito discostarsi dalla stretta interpretazione dell'art. 193 comma 2 lett. b) del TUEL (nella formulazione vigente), ai sensi del quale: "...i provvedimenti per il ripiano di eventuali debiti di cui all'art.194..." sono assunti dall'organo consiliare contestualmente all'accertamento negativo del permanere degli equilibri di bilancio (cfr. art. 193 comma 2 cit.). Infatti, a fronte dell'imperatività del provvedimento giudiziale esecutivo, il valore della delibera del Consiglio comunale non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria

che è maturato all'esterno di esso. Sotto questo specifico aspetto la deliberazione di riconoscimento assume una valenza meramente ricognitiva, di presa d'atto, mentre restano salve le altre funzioni di riconduzione della spesa nel sistema di bilancio nel rispetto degli equilibri finanziari e di analisi delle cause e delle eventuali responsabilità; quest'ultima funzione di accertamento è rafforzata dalla previsione dell'invio alla Procura regionale della Corte dei conti (art. 23, comma 5, L. 289/02) delle delibere di riconoscimento di debito fuori bilancio (l'orientamento è da tempo consolidato: cfr., deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 326/2017/PAR e deliberazioni della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 122/PRSP/2016, n. 152/2016/PAR n.29/2018/PAR). In definitiva, nel caso di sentenze esecutive ciò che deve ritenersi qualificante ai fini della definizione di debito fuori bilancio, non è tanto la possibilità, eventualmente, di accantonare risorse necessarie in vista di un'obbligazione futura (fondo precontenziosi, previsione di uno stanziamento di bilancio ecc.), quanto, piuttosto, l'esistenza attuale di un'obbligazione vincolante per l'ente, non prevista e, comunque, non quantificabile in precedenza, obbligazione che, come tale, deve essere ex se ricondotta al sistema del bilancio pubblico tramite l'istituto del riconoscimento del debito fuori bilancio.[...]

Ritenuto, pertanto, nel caso di debiti derivanti da sentenza esecutiva che il significato del provvedimento del Consiglio non è quello di riconoscere una legittimità del debito che già esiste, ma di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso;

Considerato altresì che il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa pertanto non esclude l'ammissibilità ad intraprendere tutte le misure idonee a garantire il recupero di quanto risultasse non dovuto nell'interesse dell'Ente;

Richiamata la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG con la quale la Sezione Autonomie della Corte dei Conti ha precisato che la contabilità armonizzata ha posto l'attenzione sull'esigenza che le attività gestionali e contabili siano improntate al principio dell'efficienza e della celerità del procedimento di spesa, tenuto conto anche della normativa in tema di interessi moratori per ritardati pagamenti. In questa prospettiva ben potranno gli Enti Locali prevedere, con riferimento ai debiti fuori bilancio derivanti da sentenza, specifiche procedure e misure organizzative che consentano il tempestivo riconoscimento degli stessi, facendo applicazione dell'autonomia regolamentare loro accordata dall'art. 152 del Dlgs. n. 267/2000 (Tuel), che in tale ambito può trovare, a mente del comma 3, piena esplicitazione. Dunque, in una corretta gestione finanziaria l'emersione di un debito non previsto nel bilancio di previsione deve essere portato

tempestivamente al Consiglio dell'Ente per l'adozione dei necessari provvedimenti, quali la valutazione della riconoscibilità, ai sensi dell'art. 194, comma 1, e il reperimento delle necessarie coperture secondo quanto previsto dall'art. 193, comma 3, e 194, commi 2 e 3, ammonendo nel contempo che, laddove vi sia un ritardo che comporti il rinvio del riconoscimento ad esercizi successivi a quello in cui il debito è emerso, si produrrebbe una non corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente;

Dato atto, pertanto, che al fine di evitare il verificarsi di conseguenze dannose per l'Ente per il mancato pagamento delle somme liquidate in sentenza, l'adozione delle misure di riequilibrio deve essere disposta immediatamente ed in ogni caso in tempo utile per effettuare il pagamento nei termini di legge ed evitare la maturazione di oneri ulteriori a carico del bilancio dell'Ente;

Evidenziato che si riscontra in capo all'Ente l'esistenza di un debito fuori bilancio riconducibile alla fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 194, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 a seguito della sentenza del Giudice di pace di Terni n. 661/21 del 7.12.21, pubblicata in data 21.12.21, con la quale il Giudice si è espresso nella causa civile iscritta al n. 2201/19 R.G., promossa da XXX nei confronti del Comune di Terni, in persona del Sindaco *pro tempore*, in punto di risarcimento danni da responsabilità *ex art.* 2051 c.c.;

Precisato che:

- il giudizio si è instaurato, giusta atto di citazione notificato all'Ente in data 24.9.19 (prot. gen. n. 137863/19), per richiedere il risarcimento dei danni subiti dall'attore in occasione del sinistro occorsogli in data 25.3.18 in via Casali, a causa di una sconnessione del piano viario;
- in corso di causa il Comune di Terni ha comunque contestato la versione dei fatti e la tesi della controparte insistendo per la reiezione, sia in rito che nel merito, della domanda;
- il Giudice, con la sentenza sopra citata, all'esito dell'istruttoria, nell'accogliere la domanda attrice ha condannato il Comune di Terni a corrispondere a XXX, a titolo di risarcimento dei danni materiali subiti in occasione del sinistro per cui è causa, la somma di € 1.423,34 Iva inclusa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come per legge, dal dì del dovuto al saldo effettivo;
- con la medesima sentenza il Giudice ha inoltre condannato il Comune di Terni al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in € 1.314,86, di cui € 164,86 per esborsi e € 1.1150,00 per tutte le fasi del giudizio, oltre oneri e accessori come per legge da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

- con nota acquisita al protocollo generale dell'ente al numero 6376 del 14.1.22 l'Avv. Domenico Ranucci ha manifestato atto di rinuncia all'antistatrietà dichiarata in atti, autorizzando il Comune di Terni al pagamento delle spese legali in favore dell'attore;

Preso atto che:

- l'importo dell'esborso a favore dell'attore XXX a titolo di sorte è quantificato in € **1.557,58** (di cui € 22,00 per interessi legali e € 112,44 per rivalutazione monetaria calcolati fino al 30.4.22);
- le spese legali in favore dell'attore (vedi atto di rinuncia all'antistatrietà, prot. n. 6376 del 14.1.22) conteggiano un importo complessivo di € **1.842,85**, di cui € 1.150,00 per onorari, € 172,50 per spese generali, € 52,90 per CPA, € 302,59 per IVA e € 164,86 per spese non imponibili (r/a non considerata in quanto il pagamento non è effettuato in favore del professionista);

Considerato che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità; nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;
- la natura della deliberazione consiliare in questione non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per sé già sussiste, bensì di ricondurre al sistema del bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- conclusivamente si può affermare l'esistenza della necessità che l'obbligazione di pagamento venga assolta il più tempestivamente possibile, dichiarando l'immediata esecutività del presente atto, al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;

Preso atto che:

- l'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, al secondo comma, prevede tra l'altro che l'organo consiliare adotti i provvedimenti necessari per il ripianamento degli eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194;
- l'art. 194 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, con deliberazione consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive;

- l'art. 23, comma 5 della legge 289/2002 dispone che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche sono trasmessi agli organi di controllo ed alla competente Procura della Corte dei Conti;

Precisato, ai fini della copertura finanziaria, che l'ente a seguito di approvazione del rendiconto, ha accantonato una quota del risultato di amministrazione per la costituzione di fondo rischi su contenziosi in essere, al fine di non incidere negativamente sugli equilibri di bilancio con spese non coperte in caso di giurisdizione avversa, ai sensi del punto 5.2 lettera h) del principio contabile sulla gestione finanziaria di cui al D.lgs 118/2011;

Considerato che l'Avvocatura civica provvede periodicamente all'aggiornamento sulle cause di rilevante entità, sulla base del quale la Direzione Attività Finanziarie procede ad una stima ponderata dell'accantonamento aggiornato al fondo contenzioso.

Ritenuto, pertanto, di finanziare le spese derivanti dai debiti fuori bilancio sopra indicati, per l'importo di complessivi **€ 3.400,43**, a valere del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, esercizio 2022, con imputazione al Cap. 1300 centro costo 0060 con utilizzo dell'accantonamento a Fondo rischi contenzioso mediante variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175 D.Lgs. 267/2000 Tuel, per applicazione del principio contabile 4.2 D.Lgs. 118/2011;

Considerato che attraverso il riconoscimento del presente debito il Comune si adegua meramente alle statuizioni della sentenza esecutiva, nella valutazione dell'interesse pubblico di evitare ulteriori aggravii di spesa;

Ribadito che:

- la sentenza di cui trattasi rientra tra le ipotesi di "debiti fuori bilancio" previste dall'art. 194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 267/2000, con conseguente necessità di procedere al riconoscimento della sua legittimità;
- nel caso di sentenza esecutiva nessun margine di apprezzamento discrezionale è a carico del Consiglio Comunale, il quale con la deliberazione di riconoscimento del debito fuori bilancio, esercita una mera funzione ricognitiva non potendo in ogni caso impedire il pagamento del relativo debito;

Dato atto che il Responsabile del Procedimento di cui all'art. 4 e successivi della Legge 241/90 è la dott.ssa Emanuela De Vincenzi;

Visto il parere tecnico preventivo allegato come parte integrante e sostanziale della presente delibera, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

Visto il parere contabile preventivo allegato come parte integrante e sostanziale della presente delibera, in ordine alla regolarità contabile tenuto conto dei riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio comunale, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

Visto il parere obbligatorio reso dal Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 239, comma 1 lett. b) punto 6, del D.Lgs n. 267/2000 in merito alla presente proposta;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 67 del 31.05.2022 di *“Approvazione Documento Unico di Programmazione 2022-2024”*;

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 68 del 31.05.2022 di *“Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 (art. 11 D.lgs. n. 118/2011)”*;

Vista la delibera di Giunta comunale n. 129 del 25.5.2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e Piano Dettagliato degli Obiettivi per gli esercizi finanziari 2021 – 2023;

Vista la delibera di Consiglio comunale n. 47 del 09.05.2022 di *“Approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio finanziario 2021 ai sensi dell'art. 227, D.lgs. 267/2000”*;

Visto il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Propone

1. di fare proprio e approvare quanto riportato nelle premesse e considerazioni di cui sopra;
2. di riconoscere ai sensi dell'art. 194, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza del Giudice di Pace di Terni n. 661/21, pubblicata in data 21.12.21, R.G. n. 2201/19 per l'importo complessivo di €

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

3.400,43, nell'articolazione di spesa come rappresentata nella parte narrativa della presente proposta;

3. di dare atto che l'importo del debito fuori bilancio come sopra quantificato afferisce alla fattispecie di cui alla lettera a) dell'art. 194, comma 1, pertanto è riferibile a "sentenze esecutive";
4. di finanziare il debito fuori bilancio del valore complessivo di **€ 3.400,43**, a valere del bilancio di previsione finanziario 2022-2024, esercizio 2022, con imputazione al Cap. 1300 centro costo 0060 con utilizzo dell'accantonamento a Fondo rischi contenzioso mediante variazione di bilancio ai sensi dell'art. 175 D.Lgs. 267/2000 Tuel, per applicazione del principio contabile 4.2 D.Lgs. 118/2011;
5. di trasmettere la presente deliberazione al responsabile della Direzione Affari Istituzionali e Generali per l'adozione dei provvedimenti gestionali conseguenti al provvedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale e all'approvazione della relativa variazione di bilancio;
6. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Procura della Corte dei Conti, come stabilito dall'articolo 23, comma 5, della L. 27 dicembre 2002 n. 289;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, stante l'urgenza di procedere anche al fine di evitare ulteriori oneri a carico dell'Ente;
8. di dare atto che il presente provvedimento comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico- finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL DIRIGENTE

Emanuela De Vincenzi

Documento firmato digitalmente conformemente al D. Lgs. n. 82/2005

Dopodichè

IL CONSIGLIO COMUNALE

- esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal dirigente di riferimento prot. n. 93651 del 13.06.2022;
- dato atto che la proposta è stata illustrata dall'assessore Masselli nella seduta di Giunta del 29.06.2022;

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

- visto il parere di regolarità tecnica "favorevole" espresso dalla dirigente della direzione Affari Istituzionali e Generali dott.ssa Emanuela De Vincenzi, ai sensi dell'art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
- visto il parere di regolarità contabile "favorevole" espresso dalla dirigente della direzione Attività Finanziarie dott.ssa Grazia Marcucci, ai sensi dell'art. 49 del T.U. E.L. n. 267 del 18 agosto 2000;
- visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti verbale n. 183 del 22.06.2022;
- visto il parere favorevole espresso dalla competente Commissione Consiliare prot. n. 104152 del 30.06.2022;
- visto il vigente Statuto Comunale e il vigente Regolamento del Consiglio Comunale;

Con voti:

- **FAVOREVOLI (15)** – (APOLLONIO Federica, BRIZI Federico, BRUGIA Maria Cristina, COZZA Marco, DOMINICI Lucia, LATINI Leonardo, MAGGIORA Devid, MARGARITELLI Anna, MONTAGNA Roberta, MUSACCHI Dorianna, PEPEGNA Rita, PINCARDINI Paola, Presciuttini Mirko, ROSSI Michele, SANTINI Monia)
- **ASTENUTI (9)** - (ANGELETTI Paolo, FILIPPONI Francesco, FIORELLI Claudio, FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo) **SU 24** (ventiquattro) componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal Presidente a seguito di votazione elettronica

DELIBERA

- di prendere atto della proposta di deliberazione in oggetto e di approvarla.

Il Presidente pone quindi in **votazione l'immediata eseguibilità dell'atto** e

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Con voti:

- **FAVOREVOLI (15)** – (APOLLONIO Federica, BRIZI Federico, BRUGIA Maria Cristina, COZZA Marco, DOMINICI Lucia, LATINI Leonardo, MAGGIORA Devid, MARGARITELLI Anna, MONTAGNA Roberta, MUSACCHI Dorianna, PEPEGNA Rita, PINCARDINI Paola, Presciuttini Mirko, ROSSI Michele, SANTINI Monia)
- **ASTENUTI (9)** - (ANGELETTI Paolo, FILIPPONI Francesco, FIORELLI Claudio, FIORINI Emanuele, GENTILETTI Alessandro, ORSINI Valdimiro, PASCULLI Federico, SIMONETTI Luca, TOBIA Comunardo) **SU 24** (ventiquattro) componenti presenti e votanti, come accertato e proclamato dal

Presidente a seguito di votazione elettronica

D E L I B E R A

- Di non approvare l'immediata esecutività dell'atto.

LA REGISTRAZIONE DELLA SEDUTA E' DISPONIBILE SUL CANALE YOU TUBE DEL COMUNE E CONSERVATA NELL'ARCHIVIO INFORMATICO DELL'AMMINISTRAZIONE.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Devid Maggiore

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Emanuela De Vincenzi